

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

- n. 589, del 20 agosto 2003

FORESTE CACCIA E PESCA - Accordo di Programma ai sensi dell'art. 7 della legge 353/2000 per lo svolgimento di attività in materia di incendi boschivi ed ai sensi della legge regionale 11/96 tra la Regione Campania ed il Corpo Forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge-quadro in materia di incendi boschivi" che all'art. 7 comma 3 affida alle regioni la programmazione della lotta attiva ed il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali avvalendosi oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi anche di risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2246 del 7.06.02 con la quale si approva lo schema di accordo di programma ad essa allegato, che disciplina i rapporti tra la Regione Campania ed il Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento di attività in materia di incendi boschivi autorizzando il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca alla sottoscrizione dello stesso;

VISTO l'accordo di programma sottoscritto in data 05.08.2003 dal Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca e dal Coordinatore Regionale del Corpo Forestale dello Stato

ADOTTA

ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART.7 DELLA LEGGE 353/2000 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI, ED AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11/96 TRA LA REGIONE CAMPANIA E IL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Il giorno 5 Agosto dell'anno 2003, in Napoli, presso la sede degli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della Regione Campania, Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca, si costituiscono:

la Regione Campania, rappresentata dal Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca, Dott. Gennaro Grassi, giusta delega conferita con Delibera di Giunta Regionale n. 2246 del 7 giugno 2002;

il Corpo Forestale dello Stato, rappresentato dal Coordinatore Regionale del Corpo Forestale dello Stato, Dott. Fernando Fuschetti, giusta delega conferita con nota n. 1242 del 23.07.03 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche - Divisione XII;

PREMESSO che la recente legge-quadro 353/2000, che disciplina la materia relativa agli incendi boschivi, all'art. 3, commi 1 e 2, prevede che le Regioni approvino il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio, dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sentita la Conferenza unificata ex art. 8, D.Lgs. 281/97;

RILEVATO che

- la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 1995 del 30 Maggio 2003 ha approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2003, redatto in armonia con il Piano Forestale Generale per il decennio 1997-2006 approvato dal Consiglio con Delibera n. 19/4 del 23/02/1998;

- la legge 353/2000 affida alle Regioni, tra l'altro, all'art. 7, comma 3, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, lett. h), il compito di organizzare i servizi di intervento a terra per il contrasto al fuoco e le sale operative unificate permanenti (SOUP), per la cui funzionalità può richiedere, a mezzo di apposito accordo di programma, il concorso del Corpo Forestale dello Stato;

- la Regione Campania ha in funzione n. 8 Sale radio Operative, di cui una Regionale, attualmente presso il Settore Foreste, Caccia e Pesca in Napoli, cinque Provinciali presso i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste, una presso il Settore Tecnico Amministrativo Autonomo Foreste di S. Angelo dei Lombardi ed una presso il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di Vallo della Lucania;

RITENUTO che per motivi di funzionalità e di speditezza di servizio, in particolare nell'ambito delle richieste e gestione dei mezzi aerei nazionali e dei mezzi aerei regionali, nonché della gestione degli

interventi a terra sia necessario avvalersi della professionalità acquisita dal personale del Corpo Forestale dello Stato, cui possono essere affidati tali compiti.

CONSIDERATO altresì che le attività connesse alle istruttorie dei progetti di taglio dei boschi ed i cambi di destinazione previsti dalla legge regionale 11/96 e relativo regolamento, i successivi controlli nonché altre attività forestali della Regione, possono essere svolti dalle strutture operative del C.F.S. presenti sul territorio regionale (Coordinamenti Provinciali e Comandi di Stazione Forestale) su specifica richiesta dei Dirigenti dei Settori T.A.P.F.;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, nella seduta del 7 giugno 2002, con Delibera n. 2246, ha approvato lo schema relativo al presente Accordo, individuando la copertura finanziaria per gli oneri da esso derivanti nella dotazione disponibile sul capitolo 1248 dello stato di previsione della spesa del bilancio di riferimento per quanto attiene agli oneri relativi alle lettere a), b), e) e d) del successivo art. 4 e, sul capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio di riferimento per quanto attiene agli oneri afferenti alle lettere e) ed f) del medesimo articolo;

RITENUTO che in merito al presente Accordo di Programma è stata indetta in sede decentrata riunione con le OO.SS. maggiormente rappresentative del personale del Corpo Forestale dello Stato per la informazione preventiva, di cui al verbale in data 6/6/03;

TUTTO CIO' PREMESSO tra le costituite parti

SI CONVIENE e STIPULA

quanto segue:

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

L'Accordo ha per oggetto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 3, lett. a), della Legge 353/2000 e della L.R. 11/96 il coordinamento, tra le strutture antincendio della Regione Campania e quelle del Corpo Forestale dello Stato, della gestione degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, con una operatività di tipo continuativo sia nei periodi a rischio che nei restanti periodi dell'anno e quant'altro previsto dal successivo art. 3.

Art.3

Il Corpo Forestale dello Stato, operante in Campania con un Coordinamento Regionale, cinque Coordinamenti Provinciali, un Coordinamento Autonomo di S. Angelo dei Lombardi, due Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente per i Parchi Nazionali del Cilento e Vallo di Diano e del Vesuvio, l'Ufficio Amministrazione ex ASFD di Caserta e n. 113 Comandi Stazioni Forestali, per un organico complessivo di n.39 Ufficiali, n. 96 Sottufficiali, n. 429 tra Agenti ed Assistenti e n. 37 unità di personale civile, si impegna a collaborare con la Regione Campania per la migliore gestione delle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi su tutto il territorio regionale. Del predetto organico viene impegnata l'aliquota di personale in relazione ai turni di servizio predisposti dalle singole strutture. In particolare il Corpo Forestale dello Stato assicurerà le seguenti attività:

a) gestione delle Sale radio Operative Regionale e Provinciali congiuntamente a personale regionale mediante turni di servizio di 12 ore, e 24 ore su 24 nel periodo di massima pericolosità, con la presenza di almeno due unità per turno di cui almeno un funzionario cui è affidata la responsabilità del coordinamento dei mezzi aerei nazionali e del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Per il turno notturno sarà necessaria la presenza di un addetto e la reperibilità di un funzionario;

b) coordinamento, su richiesta delle Sale Operative Unificate Provinciali, degli interventi di spegnimento incendi a terra e gestione delle attività di spegnimento dei mezzi aerei nazionali e regionali mediante personale qualificato operante presso i Comandi Stazione Forestali ed i Coordinamenti Provinciali;

c) messa a disposizione della rete radio regionale del Corpo Forestale dello Stato per tutte le esigenze relative alla attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi poste in essere dalla Regione Campania;

d) utilizzo degli automezzi ed attrezzature in dotazione (fuoristrada, autobotti ed altri per un numero complessivo di 208 mezzi) per le attività di controllo e gestione degli incendi;

e) istruttoria dei progetti di taglio boschi e dei cambi di destinazione previsti dalla legge regionale 11/96, supporto alle attività connesse alla gestione delle misure del POR e del PSR nonché altro supporto alle attività delle strutture centrali e periferiche, con personale nominativamente individuato, secondo intese da concordare tra il dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca ed il Coordinatore Regionale del Corpo Forestale dello Stato;

f) verifiche, su richiesta dei Dirigenti dei Settori T.A.P.F., dei piani di assestamento ed utilizzazioni boschive con redazione dei verbali di riscontro per i lotti boschivi di proprietà di Enti;

g) rilevamento statistico delle superfici percorse dal fuoco e classificazione degli incendi.

Art.4

A fronte di tali prestazioni la Regione Campania si impegna:

a) alla fornitura di carburante, lubrificante per gli automezzi C.F.S. messi a disposizione della Regione Campania per le attività AIB e per le altre attività di istituto;

b) a garantire il rimborso delle spese per reperibilità e per il lavoro straordinario per il personale impegnato sino ad un monte ore pro capite non superiore a 100 ore da attribuire nel corso dell'anno, compatibilmente con le disposizioni di servizio;

c) al rimborso delle gite di servizio per attività AIB e per le attività di istruttoria e controllo del territorio e cambi di destinazione;

d) spese d'ufficio relative ad acquisto di materiale di cancelleria e acquisto di attrezzature e strumenti nonché al pagamento di alcune spese di funzionamento dei Comandi di Stazione Forestali comunque impegnati, al pari degli altri Uffici provinciali del C.F.S. nelle attività di antincendio e nelle altre attività di cui al presente accordo;

Il fabbisogno relativo alle prestazioni di cui alle predette lettere a), b), c) e d) ammonta complessivamente a E. 619.750,00

La Regione si impegna inoltre:

e) alla manutenzione presso la propria officina di Via P. Metastasio - Settore Demanio e Patrimonio di n. 19 autobotti, di n. 90 fuoristrada e di n. 99 altri mezzi;

f) al pagamento di tutte le spese di funzionamento degli uffici ove hanno sede i Coordinamenti Regionale, Provinciali ed Autonomo di S. Angelo dei Lombardi.

Al fabbisogno relativo alle prestazioni di cui alle predette lettere e) ed f) provvederà secondo le correlate procedure attualmente in atto il Settore Provveditorato ed Economato.

L'importo complessivo pari ad Euro 619.750,00 verrà versato a cura del Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca in conto entrata del Bilancio dello Stato - capo 17 cap. 3590 per l'anno 2003. Copia del versamento sarà inviata al Coordinamento Regionale della Campania del Corpo Forestale dello Stato.

Art.5

Tutti i rapporti operativi necessari per lo svolgimento delle attività congiunte tra il Corpo Forestale dello Stato e la Regione Campania sono gestiti ed organizzati mediante formali rapporti intercorrenti tra il Coordinatore Regionale del Corpo Forestale dello Stato, che in seno all'Amministrazione di appartenenza svolge compiti di indirizzi generali per la gestione delle strutture, delle risorse e degli uomini del Corpo medesimo operanti nell'ambito della Regione Campania, ed il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca.

Art.6

Dell'attività svolta in esecuzione del presente Accordo sarà redatta apposita relazione semestrale dal Coordinatore Regionale del Corpo Forestale dello Stato, che sarà trasmessa all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca. Di tali relazioni faranno parte l'elenco dettagliato delle spese sostenute.

Art.7

Il presente accordo avrà la validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione con l'eccezione delle attività di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 3, la cui durata annuale ai sensi della precedente convenzione ha termine il 31.10.2004.

Art.8

Qualsiasi modifica non potrà aver luogo se non comprovata da atto scritto firmato da entrambe le parti contraenti.

Art. 9

In caso di controversia sarà competente il Foro di Napoli.

Il Coordinatore Regionale del Corpo Forestale dello Stato F.to

E Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca F.to

Le parti danno atto che le attività oggetto della convenzione di fatto sono proseguite dalla scadenza della precedente convenzione fino alla data di oggi.

Il Coordinatore Regionale del Corpo Forestale dello Stato F.to

Il Dirigente del Settore Foreste. Caccia e Pesca, F.to

- Il presente provvedimento viene inviato al Settore Foreste Caccia e Pesca e al Dirigente responsabile del B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza.

20 agosto 2003

Bassolino